


Allegato "B"

al n. 7750 di Rep.

al n. 5539 di Racc.



TITOLO I

Denominazione, sede e scopi

Articolo 1

L'Ente avente la denominazione "Fondazione G. Scola Onlus" trae origine dal volere della fu Angelica Ferrario ved. Scola per disposizione testamentaria del 12 marzo 1907; è stata eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 720 del 7 febbraio 1950 e trasformata in persona giuridica privata in virtù del disposto della Legge 1/2003 della Regione Lombardia e retta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti del Codice Civile..

La Fondazione ha sede in Besana in Brianza, frazione Brugora, via Cavour n. 27.

Articolo 2


L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria e della ricerca scientifica di interesse sociale, con particolare riferimento all'ambito geriatrico.

La Fondazione si propone lo svolgimento di attività di utilità sociale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



La Fondazione, con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizione interna, disciplinerà i requisiti per l'ammissione o la dismissione degli utenti e il trattamento degli ospiti e ciò indirizzando prioritariamente i propri interventi a favore degli anziani e/o utenti residenti nel Comune di Besana in Brianza.

Articolo 3

La Fondazione ha per scopo di provvedere alla prevenzione e all'assistenza, alla tutela della salute fisica, psichica e sensoriale, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque sesso e condizione, in età geriatrica e comunque portatori di patologia di carattere geriatrico.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'organizzazione ed erogazione delle prestazioni dirette alla cura ed alla riabilitazione di soggetti con patologie invalidanti, temporanee o stabilizzate;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nel campo dell'assistenza agli anziani.

Articolo 4

La Fondazione, nei settori di propria attività, promuove e attua la ricerca scientifica su temi di particolare interesse sociale; le attività di ricerca scientifica sono svolte direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca e altre fondazioni negli ambiti delle leggi vigenti.

La Fondazione cura, altresì, iniziative di formazione nei settori relativi

Illegible signature



Illegible signature

alle proprie attività; può collaborare con istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.

Articolo 5

E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, di quelle accessorie per natura e di quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 6

La Fondazione raggiunge le proprie finalità allestendo e gestendo strutture, preside e servizi, particolarmente laddove risulti più intenso e meno tutelato il bisogno, anche con forme di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in conformità alle specifiche disposizioni in materia. In relazione alle specifiche esigenze di talune categorie di soggetti, quali anziani o minori, può realizzare strutture espressamente deputate a tali necessità.

Articolo 7

La Fondazione propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.

TITOLO II

Patrimonio e mezzi


Articolo 8

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

Handwritten signature




Handwritten signature



Vertical handwritten signature





-dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di erezione, a seguito della devoluzione del patrimonio della "Casa di Riposo G. Scola";

-dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione e destinati ad incrementare il patrimonio;

-dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili ed immobili.

La consistenza del patrimonio è quella determinata dai fondi di dotazione e dal patrimonio immobiliare ed artistico di cui alle perizie redatte.

Articolo 9

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- a) con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
- b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di privati in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- c) con i proventi delle oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

TITOLO III



Handwritten signature and scribbles in black ink, appearing to be 'Dott. ...' and other illegible marks.

Organi e Amministrazione

Articolo 10

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

TITOLO IV

Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 11

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 membri nominati dal Sindaco di Besana in Brianza e 1 rappresentante dei Sostenitori.

Articolo 12


I Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di nomina.

In caso di ritardo nelle designazioni, i Membri scaduti restano in carica sino alla designazione del relativo successore. I Membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Ai Membri degli organi amministrativi può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio che ne determina anche l'entità.

Articolo 13

I Membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti: la decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.



Motta
Motta
Capra



Motta
Motta
Capra

Articolo 14

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività dell'Ente;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e, se presenti nell'organigramma della Fondazione, i Dirigenti.

Articolo 15

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione delle riunioni deve essere inviata ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione con la specifica indicazione degli argomenti da trattare.



Articolo 16

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

Il Presidente

Articolo 17

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i 5 Membri nominati dal Sindaco di Besana in Brianza e dura in carica 3 anni: può essere riconfermato.

Articolo 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne segue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Il Presidente esercita le funzioni che gli possono essere delegate con delibera del Consiglio di Amministrazione che determina i limiti della delega.

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e dei Dirigenti, proponendo altresì la delega di alcune funzioni operative a singoli Consiglieri.

Articolo 19

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione,


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Vertical handwritten signature on the left margin]



suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 20

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio fra i suoi membri e dura in carica 3 anni

Articolo 21

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo il procedimento previsto dall'ultimo comma dell'art. 14.

Sovrintendono, ognuno secondo i propri obblighi e doveri, alla gestione dell'Ente; hanno le attribuzioni e i compiti previsti da norme regolamentari e agli stessi competono comunque le attribuzioni non specificatamente assegnate alla competenza degli organi della Fondazione.

Il Direttore Amministrativo partecipa con funzioni consultive, e di Segretario, alle riunioni del Consiglio; il Direttore Sanitario partecipa al Consiglio per le attribuzioni di sua competenza e tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.

Entrambi rispondono del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

Organo di controllo

Articolo 22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Il controllo della Fondazione è esercitato, secondo la volontà dell'Ente fondatore, da un Revisore Contabile, o da un Collegio di Revisori, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore o i Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

I Membri dell'Organo di controllo vanno prescelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Ove fosse nominato un Collegio di Revisori essi dovranno essere in numero di tre e nomineranno al loro interno il Presidente.

Articolo 23

L'Organo di controllo può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Le riunioni del Revisore o del Collegio dei Revisori, ove esistente, sono verbalizzate in apposito registro.

All'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della Tariffa professionale.

Sostenitori

Articolo 24

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo annuale che verrà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività,

Enrico Notte




Giuseppe Orsi


Enrico Notte

Giuseppe Orsi



Giuseppe Orsi





anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali ed immateriali.

Gli interessati possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di valutare il proprio contributo di attività ai fini della propria partecipazione alla Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione deciderà tenendo conto della continuità e qualità dell'attività svolta. La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.

TITOLO VII

Amministrazione norme generali

Articolo 25

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 26

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Articolo 27

L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori sono disciplinati con norme regolamentari



approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, sentito l'Organismo di controllo, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.

Besana in Brianza, 12 dicembre 2013

Wotto
Pellegrini
A IN BRIANZA
TO DI ENRICO

Musetta Cuppa
Musetta Cuppa

Pellegrini Wotto

